



COMUNE DI PERRERO

Piazza Umberto I n. 10 – cap 10060 PERRERO (TO)
perrero@ruparpiemonte.it ☎ 0121 808808 📠 0121 808758

ORDINANZA n. 29/2017

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DALLA BORGATA VROCCHI DI BOVILE E DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA INTERESSATA DALL'INCENDIO BOSCHIVO.

Il Sindaco

Considerato che il giorno 5/10/2017 è scoppiato un incendio in zona Alpe Muret e che causa il forte vento si è rapidamente espanso su un'area vasta scavalcando il crinale e discendendo in Val Chisone;

Considerato che nonostante gli interventi dei mezzi e delle squadre dei vigili del fuoco, delle squadre antincendi boschivi non è stato possibile al momento circoscrivere il fenomeno;

Visto lo stato di grave pericolosità per il trasporto delle fiamme da parte del vento e considerata la necessità di riservare il transito ai mezzi d'opera e dei residenti e proprietari delle case di Grange e Peyrone;

Ritenuto, pertanto, necessario sospendere la circolazione di tutte le categorie di veicoli dalla borgata Vrocchi e di interdire la normale attività umana (attività venatoria, raccolta funghi ecc.) nell'area perimetrata e monitorata dagli operatori antincendio, derogando esclusivamente per le attività di soccorso ed evacuazione animali domestici;

Visti gli artt. 5, 6 comma 4 lettera *b*, 7 comma 1 lettera *a*, del D. L.gs 285 del 30 aprile 1992 'Nuovo Codice della Strada';

Visti gli artt. 110 e 114 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 'Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada';

Visto l'art.54, 2° comma del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.200 n.267;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire i pericoli all'incolumità pubblica;

ordina

fino al cessato allarme, sono istituiti il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli dalla borgata Vrocchi di Bovile e il divieto di accesso all'area dell'incendio comprese le fasce di sicurezza.

La presente ordinanza non si applica ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai residenti e proprietari delle case delle borgate Grange e Peyrone.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza e per quanto di competenza le squadre di antincendi boschivi.

Per le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente codice della strada.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere. per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Perrero, 7 ottobre 2017

Il Sindaco
LEGER Riccardo